



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 466/14/CONS

**ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ
A&E TELEVISION NETWORKS ITALY S.R.L. DI DEROGA AGLI
OBBLIGHI DI INVESTIMENTO IN OPERE CINEMATOGRAFICHE DI
ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA E DI TRASMISSIONE DI OPERE
EUROPEE SPECIFICAMENTE RIVOLTE AI MINORI**

(Palinsesto “History”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 23 settembre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito Testo unico;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito Regolamento;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS, del 26 febbraio 2013, recante “*Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, recante “*Cinema: quote di investimento finanziario e trasmissione riservate opere italiane*”, di seguito Decreto;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- 1) in data 1 luglio 2014 la società A&E Television Networks Italy S.r.l. (di seguito, anche Società) ha presentato un’istanza (acquisita con ns. prot. n. 34820), corredata dai relativi allegati, finalizzata all’ottenimento per il palinsesto diffuso via satellite denominato “*History*” (di seguito, anche palinsesto), della deroga all’obbligo “*di*

diffusione di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e di trasmissioni specificamente rivolte ai minori” e “ di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte” di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto. La Società ha richiesto che la suddetta deroga venga accordata “sino allo scadere della autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione”;

- 2) Con delibera n. 687/13/CONS del 12 dicembre 2013, l’Autorità ha autorizzato la Società A&E Television Networks Italy S.r.l. alla diffusione via satellite del canale tematico denominato *History* a far data dal 1 febbraio 2014;
- 3) Con nota prot. n. 42031 del 31 luglio 2014 è stato avviato il procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione della deroga agli obblighi di cui al suddetto Decreto, per il palinsesto in oggetto, a far data dalla presentazione della domanda. In data 5 settembre 2014, con nota prot. n. 46168 la Società ha dato riscontro alla richiesta di informazioni rivolta alla stessa contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, producendo informazioni integrative;
- 4) In via preliminare, è necessario verificare la sussistenza di almeno una delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione dell’istanza di deroga ai sensi del citato art. 44, comma 8, del Testo unico e dell’art. 4 del regolamento allegato alla delibera n. 186/13/CONS. In proposito, la Società ha dato evidenza della peculiare natura del palinsesto in esame in quanto lo stesso dedica *“oltre il 70% della propria programmazione a documentari di carattere storico”*. A tal proposito giova ricordare come la natura tematica del palinsesto in questione sia già stata riconosciuta dall’Autorità per il tramite della delibera n. 126/14/CONS, con la quale è stata concessa la deroga agli obblighi in questione per l’anno 2013, in quanto a far data dal 1 febbraio 2014, A&E è divenuta titolare dell’autorizzazione nonché responsabile editoriale del palinsesto *“History”*, in luogo della Società Fox International Channels Italy S.r.l.;
- 5) Per quanto riguarda la richiesta di deroga agli obblighi di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni, la Società ha rappresentato che la trasmissione di tale tipologia di opere risulterebbe incompatibile con la scelta editoriale e di programmazione del palinsesto in questione, in quanto lo stesso non prevede la diffusione di opere cinematografiche di alcun tipo né tantomeno di opere di espressione originale italiana ovunque prodotte;
- 6) In proposito, l’art. 2 del Decreto stabilisce che le quote di programmazione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni riguardano *“i palinsesti che non hanno carattere tematico”*, e dunque i palinsesti c.d. generalisti o semigeneralisti, e *“i palinsesti di carattere tematico, che trasmettono in prevalenza opere cinematografiche”*. La previsione richiamata rende evidente che tali obblighi non siano applicabili al palinsesto oggetto dell’istanza in quanto, trattandosi di canale tematico non cinematografico, non rientra in nessuna delle due categorie in esso indicate, sicché, come l’Autorità

ha già avuto modo di deliberare in merito a fattispecie simili (delibere n. 126/14/CONS e n. 127/14/CONS), non occorre pronunciarsi in merito;

- 7) Per quanto riguarda la richiesta di deroga agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana di produttori indipendenti, incluse le opere recenti, diversamente dall'art. 2 del Decreto, che circoscrive gli obblighi di programmazione alle due categorie di palinsesti espressamente previste, l'art. 3 del Decreto, che dispone in merito agli obblighi d'investimento, non stabilisce delimitazioni al suo campo di applicazione. Dato che l'art. 2 costituisce norma eccezionale ed è quindi soggetto a stretta applicazione, esso può valere solo in relazione ai menzionati obblighi di programmazione, non potendosene dare un'interpretazione estensiva per gli obblighi di investimento. Si ritiene, pertanto, di dover procedere alla valutazione nel merito dell'istanza di deroga agli obblighi di investimento di cui all'art. 3 del Decreto per il palinsesto richiamato;
- 8) A tal fine la Società, nella documentazione trasmessa, ha dato evidenza del fatto che "*History*" è un palinsesto tematico dedicato principalmente a documentari di carattere storico, talora inseriti nell'ambito di programmi contenitore di approfondimento e raccordo, che non prevede la diffusione di opere cinematografiche di espressione originale italiana. Tale circostanza, per l'istante, risulterebbe incongruente con la scelta editoriale effettuata per il palinsesto in oggetto e altresì impedirebbe di dare continuità agli investimenti effettuati se non venendo meno alla propria libera scelta editoriale;
- 9) Nel prendere atto della specifica natura tematica della programmazione del palinsesto *History*, si ritiene che il rispetto degli obblighi di investimento nella produzione, finanziamento, pre-acquisto e acquisto delle opere cinematografiche di espressione originale italiana, come definite dal Decreto, inciderebbe in maniera negativa sulla strategia di investimento adottata dalla Società in questione. L'acquisto di un prodotto, quale l'opera cinematografica di espressione originale italiana, per natura e genere non compatibile, né tanto meno sostituibile con quello trasmesso dal palinsesto in questione, rischierebbe di alterare il ciclo degli investimenti programmati e/o già effettuati dalla Società, compromettendo la continuità degli stessi;
- 10) Per quanto riguarda gli obblighi di trasmissione di opere rivolte ai minori, la programmazione dell'emittente non prevede la trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori e la natura tematica del palinsesto non lascia intravedere profili di compatibilità con tale genere di programmi. La peculiare natura dei contenuti trasmessi fa sì che il *target* di riferimento del palinsesto in questione sia molto distante da quello contemplato dall'obbligo in questione. Si ritiene, pertanto, che con riferimento al disposto dell'art. 34, comma 10, del Testo Unico, l'eventuale trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori possa comportare una rilevante distorsione della linea editoriale, tale da distorcere la tematicità finora proposta e percepita dal pubblico di riferimento;

- 11) Con riferimento, infine, alla vigenza temporale del regime derogatorio in questione, si ritiene di poter accogliere la richiesta dell'istante, ovvero di accordare la deroga fino alla scadenza dell'autorizzazione ovvero sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione, in ragione della tematicità del canale in questione nonché del prodotto principalmente trasmesso, ovvero il documentario;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È accolta l'istanza di deroga all'obbligo di trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori di cui all'art. 34, comma 10, del Testo Unico, avanzata dalla Società A&E Television Networks Italy S.r.l. per il palinsesto "History".
2. È accolta l'istanza di deroga all'obbligo di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, avanzata dalla Società A&E per il palinsesto "History".
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse per il 2014, anno durante il quale è stata presentata la relativa istanza e perdurano sino alla scadenza dell'autorizzazione ovvero sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.
4. L'Autorità si riserva di modificare le esenzioni dai suddetti obblighi in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera.
5. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Società A&E Television Networks Italy S.r.l. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Napoli, 23 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani